

205 GIORNALE DI UDINE

POLITICO - QUOTIDIANO

Ufficiale per gli Atti giudiziari ed amministrativi della Provincia del Friuli.

Ricevi tutti i giorni, eccettuati i festivi — Costo per un anno anticipato italiano lire 33, per un sommerso lire 16, per un trimestre lire 8 tanto per Soci di Udine che per quelli della Provincia e del Regno; per gli altri Stati sono da aggiungersi le spese postali — I pagamenti si ricevono solo all'Ufficio del *Giornale di Udine* in Casa Tollini

(ex-Caraffi) Via Manzoni presso il Teatro sociale N. 113 rosso Il pieno — Un numero separato costa centesimi 10, un numero arrotrato centesimi 10. — Le inserzioni nella quarta pagina centesimi 25 per linea. — Non si ricevono lettere non affrancate, né si ratificano i manoscritti. Per gli annunci giudiziari esiste un contratto speciale.

Udine 1. marzo.

Il viaggio del principe Napoleone in Germania non è appena annunciato che già si lavora d'ipotesi sul suo scopo e sul significato. Alcuni pretendono ch'esso sia in relazione con la questione d'Oriente; altri invece ritengono, e l'*Opinione* lo accenna, che la sua missione riguardi l'esecuzione del trattato di Praga, il cui articolo 5º, riguardante la restituzione alla Danimarca della Sleswig del Nord, è sempre allo stato di lettera morta. Fra queste diverse interpretazioni la *Patrie* crede di poter assicurare che il principe Napoleone non ha alcuna missione politica e ch'egli si reca semplicemente a Stuttgart a passare alcuni giorni presso i propri congiunti. È difficile che la *Patrie* ottenga quella credenza alla quale, col suo tuono autoritario, mostra di voler aspirare, che in questi momenti, un viaggio del principe Napoleone in Germania sarà da ben pochi creduto intrapreso solo allo scopo di fare a suoi parenti una visita di complimento.

Il giornalismo francese trova che l'orizzonte politico comincerà a rasserenarsi. La *Patrie* stessa fra gli altri, parlando degli affari danubiani, dice che la situazione è entrata in una via di pacificazione e che tutto autorizza a sperare che i Governi Danubiani si sforzeranno a riparare gli errori commessi. Dei quali la *Gazzetta del Nord*, che è uno degli organi ufficiosi del Governo prussiano, cerca di attenuare l'importanza, facendone risalire la causa e attribuendone la colpa al principe Cuza, il quale vorrebbe suscitare dei torbidi per suo esclusivo profitto.

In quanto al concentrarsi dei russi sulle frontiere della Bulgaria, la *Debatte* assicura che quel movimento è determinato soltanto dal desiderio del gabinetto di Pietroburgo di sorvegliare i passaggi del Pruth per impedire i movimenti degli slavofili russi verso la Rumenia e le provincie cristiane soggette alla Porta. Così tutto si spiega in un senso ottimista che costituisce uno strano contrasto cogli allarmi dei giorni decorsi. A incominciare questo quadro di previsioni pacifiche è venuto il discorso di re Guglielmo di Prussia, il quale alla chiusura del Parlamento a Berlino, avvenuta il 29 dell'or caduto febbrajo, disse che il suo governo si sforzerà di far valere la sua influenza per il mantenimento ed il consolidamento della pace d'Europa, e che la fiducia ora saldamente ristabilita contribuirà allo sviluppo dei beni morali e materiali e della prosperità universale. Per seguire questa corrente pacifica bisogna prendere in un senso analogo anche quelle disposizioni che potrebbero sembrare indizi di genere affatto diverso: ed è così che la *Patrie* spiega il richiamo, per 31 marzo corrente, dei soldati della guardia imperiale francese che si trovano ora in permesso, richiamo che non è punto dovuto, dice quel diario, a circostanze eccezionali, ma soltanto al regolamento che si eseguisce ogni anno.

Dopo avere segnalata questa tendenza pacifica del giornalismo, il debito di cronisti c'impone di tener conto anche di quei fatti che non vanno troppo d'accordo con la medesima. In Francia, oltre al normale richiamo della Guardia imperiale e ai non accordarsi permessi se non dopo fattone rapporto all'autorità superiore, si hanno altri provvedimenti militari da prendere in nota. A Châtellerault la fabbrica dei Chassepot procedere con una rapidità meravigliosa: e oltre ai soldati che si fecero venire per ciò dai reggimenti, s'impiega pure un gran numero d'operai d'ogni genere. Anche negli altri arsenali si dà mano altamente a lavori guerreschi. Per giunta, a Parigi si accredita maggiormente la voce che il prestito sarà di 700 milioni anziché di 400 come fu detto, e che il Corpo Legislativo prenderà l'iniziativa per ottenere dal Governo un'aumento nell'emissione del prestito stesso. Ciò in quanto alla Francia. Relativamente alla Prussia si hanno altre notizie del medesimo genere. La commissione militare istituita per esaminare la questione delle difese da innalzare nei ducati dell'Elba, ha proposto di fare di Kiel, di Duppel, di Sonderburgo e di Rendsburg quattro piazze forti di primo ordine, che costituirebbero un quadrilatero inespugnabile. Le spese necessarie per questi lavori sarebbero sopportate dal bilancio della Confederazione del Nord. Circa alla Russia ci limitiamo a riportare questa nota del *Giornale di Posen*. « Assicurasi che nella vicina primavera tutta la guardia imperiale russa, giungerà da Pietroburgo a Varsavia; parlasi di una rivista e di grandi manovre al campo di Kalisch sulla frontiera della Prussia. Le voci di guerra aumentano sempre con infinito danno del commercio e dell'industria ». È noto che in Austria la riduzione dell'effettivo dell'esercito è più apparente che reale, e per ciò che riguarda l'Inghilterra è notevole il modo con cui il *Daily News* annuncia l'economia che farà quello Stato nelle spese relative agli armamenti.

• Il bilancio della marina, dice quel foglio, mentre proverebbe ad un aumento nel numero dei nostri legni corazzati nel venturo anno finanziario, presenterà tuttavia una grande riduzione nelle spese. A tutti questi fatti tornano superflui i commenti.

Ciò che noi avevamo già preveduto in riguardo alla crisi alimentaria che travaglia la Spagna, comincia ad avverarsi; ed i tumulti di Granata provocati dal caro dei viveri forse non sono che il preludio di più gravi disordini.

Il telegrafo ci annuncia la morte avvenuta a Nizza dell'ex-re di Baviera. Si dice che il re attuale voglia, in seguito al decesso del suo parente, abdicare. In tal raso la Corona toccherebbe al principe Ottone.

Sulla rivoluzione scoppiata al Giappone il telegrafo ci comunica alcuni dettagli che i lettori troveranno più avanti.

(Nostra corrispondenza)

Firenze 29 febbraio.

Lunedì comincerà alla Camera dei deputati un'importante discussione; cioè la discussione finanziaria. Quale sarà l'indirizzo che prenderà tale discussione? Io non lo saprei dire in verità, né se questo indirizzo sarà il migliore. Noi andiamo a rischio, purtroppo, di perderci un'altra volta nella generalità del tema. Mi spiego.

Se dinanzi alla Camera si fosse presentato un ministro, sul taglio del Gladstone, con un piano completo e colle leggi di finanza belle e preparate, meno le particolarità secondarie, la condotta della Camera sarebbe chiara, e l'andamento della discussione lo sarebbe del pari.

La Camera, discutendo il piano del ministro anche nelle sue generalità, potrebbe approvare il piano del ministro, oppure rigettarlo, o modificarlo, correggendolo e migliorarlo. Questo è difatti quanto può fare un Parlamento, e non più. Ma quello che un Parlamento non potrà mai sì è appunto il fare un piano in luogo del potere esecutivo.

Essendo presentato il piano dal ministro la Camera può approvarlo; e questa è la più spiccia. Se lo credesse cattivo però lo dovrebbe rigettarlo, ed in tale caso dovrebbe subentrare altri con un piano migliore, o più adattabile. La maggiore probabilità però, e dicas pure la maggiore convenienza, sarebbe che il piano, quale che si fosse, venisse migliorato dalla Camera, giacchè ora si tratta di fare tutti d'accordo il meglio possibile per combattere e vincere il deficit.

Ma il ministro delle finanze non ha presentato un piano completo. Egli ha proposte alcune leggi, ed indicate sommariamente alcune altre, ha lasciato molte lacune e si è mostrato disposto ad accettare anche i consigli già espressi da alcuni deputati. Siamo adunque ancora sulle generali; e la discussione dovrà per forza diventare un'indiscussione finanziaria generale. Il peggio si è, che questa discussione non si potrà fare sopra uno schema determinato.

Il ministro sarà obbligato ad ascoltare e discutere e combattere, ad accettare le proposte, degli altri, e proposte, le quali saranno le più diverse. È impossibile che un ministro esca tutto intero da una simile discussione; e quello che è peggio è impossibile che ne venga fuori un piano finanziario ed un altro ministro che lo ponga in esecuzione.

Ben altrimenti sarebbe la cosa, se esistesse dalla parte del ministro un piano completo e concreto; poichè in tale caso la discussione si farebbe sopra qualcosa di positivo, e la Camera sarebbe costretta a seguire una delle tre vie da me indicate, e questa via condurrebbe ad una pronta conclusione.

Come si presentano le cose invece noi avremo mezza dozzina di piani finanziarii (incompleti tutti) dei ministri delle finanze

che ha in petto la sinistra, ed un'altra mezza dozzina che verranno dal centro e dalla destra, o se non verranno saranno sottintesi. Si opporranno proposte a proposte; le quali si distruggeranno le une le altre, e ciò di certo con poco frutto.

Tuttavia si potrebbero prendere, per non ismarrire affatto la via, alcuni punti fissi, dietro i quali dirigersi, ed intorno a cui discutere.

Punti fissi ce ne sono già due, i quali si sono già mostrati a tutti, perché escono dalle necessità presenti.

Uno di questi punti è il pareggio da ottenersi; l'altro il corso forzoso della carta da levarsi mediante un prestito all'interno.

Vuole il Paese, vuole il Parlamento, vuole il Governo ottenere l'assetto finanziario ed impedire la rovina? È indubitato, che per ottenere tutto questo bisogna cercare tutti i mezzi per ottenere il pareggio. Bisogna fare la discussione generale prima intorno a questo punto; e bisogna che coloro che lo vogliono si schierino francamente dall'una parte, gli altri dall'altra. Qui non c'è da tergiversare, non c'è da indugiare un istante. Siamo tra un dilemma; cioè tra il pareggio e l'inevitabile rovina finanziaria. Non bisogna lasciar credere al paese che ci sia una via di mezzo. Per noi il pareggio equivale all'onore ed all'unità della Nazione; e non diciamo altro. Vorremo vedere in faccia coloro che a questo si oppongono, affinché ognuno abbia la responsabilità delle proprie azioni.

Annessa che sia questa massima, il paese saprà quello deve prepararsi a rispondere al Governo ed al Parlamento, ed accetterà i pesi che conducono a questo.

L'altra questione del prestito è pure determinata, e si potrà chiamare una parte della parte della prima. Essendo soltanto parte della prima, viene naturalmente dopo. Si potrebbe dire, che vengono tutte e due assieme; ma per il fatto la concomitanza dipende dalla connessione necessaria dei mezzi collo scopo, e null'altro. Ammesso lo scopo, bisognerà discutere dei mezzi per raggiungerlo; e certo, oltre alle imposte, vi dovrà essere anche la abolizione del corso forzoso.

Alcuni sono prontissimi a dire che si chiede troppo in una volta ai contribuenti; ma pure ognuno che sappia fare un poco i conti, dirà e dovrà dire che il chiedere il tutto in una volta è un chiedere il meno. Un grande sacrificio straordinario i cui buoni effetti sono certi per tutti e per ciascuno noi possiamo sopportarlo; mentre una serie di sempre crescenti sacrificii, la cui insufficienza a migliorare la nostra situazione sarebbe incerta del pari, non la potremmo portare. Tra l'amputazione che salva e la cancrena che conduce a perdizione non c'è da esitare. Ci sono di quelli che preferiscono, per viltà d'animo, la seconda; ma cotesti non sono uomini e non vanno considerati come tali.

Ridotta la quistione a questa semplicità a me sembra che tutti lo possono intendere; ed inteso una volta questo punto, e fatto intendere al paese, si potrà discutere dei mezzi.

Va bene però che le proprie idee quei dugento ministri delle finanze che noi abbiamo nella Camera, e quei duemila che mandano i loro piani al Governo ed ai deputati, in questa occasione le dicano. Quando tutti si saranno persuasi, che non si tratta dell'alchimia per trovare l'oro, sarà più facile venire alla semplice conclusione, che il pareggio bisogna ottenerlo, e che ottenerlo non si può che coll'imposta. A volere c'è di certo da spenderne meno in qualche cosa; ma questo secondo lavoro di studiare qualche milione di risparmi è più lungo, più

difficile, e non si potrà fare che, dopo. Intanto bisogna occuparsi del principale.

Ora converrebbe che quest'idea semplice il Paese se la mettesse bene in mente, e che trovasse tutte le maniere d'incoraggiamento per la Camera ed il Governo. Si assicurino i buoni patrioti, e massimamente quelli che contribuiscono a salvare il paese coi loro indirizzi, che incoraggiati un poco di più dal Paese e marciare risolti sulla accennata via, Camera e Governo faranno il loro dovere.

I Veneti poi dovrebbero dare l'esempio; giacchè una parte grossa del debito ed una causa non lieve dello sbilancio viene da ciò che dovette spendere la Nazione per mettersi in grado di liberarli. Ecco adunque una bella dimostrazione da farsi; ecco materia da meetings, da indirizzi e cose simili.

Avvertimento alle fabbricerie del Friuli.

Per evitare spese e fastidii a molte delle nostre fabbricerie, le quali intentano cause inutili al Governo per sottrarsi alla esecuzione della legge del 7 luglio 1867 circa ai beni ecclesiastici, crediamo opportuno di stampare la seguente

SENTENZA

della Corte d'Appello di Torino in data 15 febb. 1868 nella causa civile sommaria d'appellazione dell'Amministrazione delle fabbricerie.

Della chiesa cattedrale d'Ivrea rappresentata dal reverendo canonico curato Francesco Favero residente in Ivrea;

Del Capitolo d'Ivrea rappresentato dal sacerdote D. Lorenzo Pavignano residente in Ivrea;

Della chiesa parrocchiale delle Cascinelle di Chiaverano in persona di Pietro Quilico ivi residente;

Della chiesa parrocchiale di Bollengo in persona del prevosto D. Giacomo Caretti residente nello stesso luogo;

Di quella di Albiano in persona del prevosto D. Giacomo Vola ivi residente;

Di quella di Pont Canavese rappresentata dal pievano D. Francesco Rolle ivi residente;

E di quella di Piverone in persona del parroco D. Luigi Monaco ivi residente; appellanti, rappresentanti tutti dal procuratore Giovanni Battista Giolitti Contro

Le Finanze dello Stato rappresentate dal Direttore del Contenzioso finanziario, appellante

La Corte d'Appello

Sentiti in udienza pubblica, il procuratore Giolitti che per li suoi clienti chiese:

Rietta ogni istanza ed eccezione in contrario, ripararsi la sentenza 14 dicembre 1867 del Tribunale civile d'Ivrea, ed in sua riparazione;

Dichiararsi esenti dalla conversione in rendita dello Stato e dalla tassa straordinaria del 30 per cento previste nelle leggi 7 luglio 1866 n.o 3036, e 15 agosto 1867, n.o 3848, i beni delle fabbricerie appellanti;

In via subordinata:

Mandarsi sospendere la vendita dei loro beni fino al compimento dell'anno successivo alla promulgazione della legge 15 agosto 1867;

Con inibiri prima di tutto l'esecutorietà della sentenza appellata, e colla condanna del Demanio nelle spese.

Ed il Direttore del Contenzioso finanziario che per lo Stato conchiuse:

Rietta ogni istanza ed eccezione in contrario, confermarsi l'appellata sentenza 14 dicembre 1867, colla condanna degli appellanti alle spese.

Utile la relazione degli atti;

Attesoché le conclusioni delle parti in questa causa presentano a decisione della Corte le seguenti questioni:

1. Cioè se le fabbricerie rimangano soggette a conversione dei loro beni immobili in rendita pubblica, a senso del R. Decreto 7 luglio 1866, n.o 3036;

2. Se desse inoltre siano colpiti dalla tassa straordinaria imposta sul patrimonio ecclesiastico dalla legge 15 agosto 1867, n.o 3848. Subordinatamente quando non vadano eccettuate dalla conversione;

3. Se possano le fabbricerie giovarsi delle facoltà concesse dall'ultimo capoverso dell'articolo 5 di quest'ultima legge, e voler sospesa per un anno la vendita dei loro beni immobili.

Rimane pacifica tra le parti l'esonere delle fabbricerie dalla soppressione.

Considerato che le due leggi sopra citate intese

al molteplice scopo di sopprimere le corporazioni religiose, o richiamare i beni ecclesiastici sotto la diretta giurisdizione dell'autorità civile, svincolare la mano-morto e, pur provvedendo alle esigenze del culto, venire in sostituzione della pubblica finanza, quantunque intitolate: *Soppressione delle corporazioni religiose, Liquidazione dell'ente ecclesiastico*, hanno tuttavia una più larga ed estesa portata abbracciando e comprendendo nei molti e diversi svariati loro provvedimenti non solo i veri e propriamente detti ordini religiosi, stabilimenti ecclesiastici ed i beni per canonica eruzione passati nella Chiesa, ma ben altri enti ancora ed istituzioni aventi coi primi analogia soltanto per lo scopo religioso e servizio di culto che li accompagnano ed a cui sono in tutto od in parte rivolti.

Che invero questo concetto dimana in modo evidente ed indubbiamente da entrambe le leggi sovraccitate per poco si raffrontino esse nei diversi loro articoli e se ne abbracci l'intera economia. Così la legge pubblicata per Decreto Reale 7 luglio 1866 dopo aver coll'articolo primo soppresso le case e gli stabilimenti appartenenti agli ordini ed alle corporazioni e congregazioni regolari e secolari, non che ai conservatori e ritiri importanti vita comune ed aventi carattere ecclesiastico, dispose all'articolo 14 che, salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i loro beni sieno devoluti al Demanio dello Stato, con l'obbligo d'iscrivere a favore del Fondo per il culto una determinata rendita: e dichiara poscia al primo alineo dello stesso articolo che i beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefici parrocchiali ed alle chiese ricettizie, saranno pure convertiti in rendita per opera dello Stato; e venendo quindi all'articolo 18 a noverare i beni eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione, novera fra quelli, al n.o 4, i beni delle cappellanie laicali, le quali pure non sono enti propriamente ecclesiastici, ed i cui beni alla Chiesa non appartengono.

Di più all'articolo 31 impone sugli enti o corpi morali ecclesiastici conservati (noverando fra questi espressamente le fabbricerie) e genericamente su qualunque stabilimento di natura ecclesiastica, o, soggiunge la Legge, inserviente al culto, una quota di concorso a favore del Fondo per il culto; ed infine all'articolo 32 dispone, senza distinzione o restrizione, che i beni immobili, che gli enti morali riconosciuti da essa Legge potranno acquistare secondo le norme della Legge 3 giugno 1850, saranno convertiti in rendita pubblica a norma dall'articolo 41.

La stessa ampliamento o più larga disposizione è ribadita e fatta vienmeglio palese dalla successiva Legge 15 agosto 1867, che segna un ulteriore progresso nello svincolamento della mano-morto affetta al servizio del culto.

All'articolo 4 dopo aver soppressi come enti morali molti dei benefici conservati dalla Legge precedente non che le cappellanie laicali, comprende ancora, con una generale disposizione, nella soppressione le istituzioni con carattere di perpetuità che sotto qualsiasi denominazione o titolo sono generalmente qualificate: come fondazioni o legati più per oggetto di culto, quando anche non erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie, ecc. E dopo avere cogli articoli immediatamente successivi provveduto alla devoluzione al Demanio dei beni appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi, ed alla sorte dei provvisti e dei patroni, non che all'amministrazione ed alienazione dei beni immobili nel Demanio trasferiti, passa coll'articolo 18 ad imporre una tassa straordinaria sul patrimonio ecclesiastico in generale sotto determinate eccezioni, dichiarando in fine con un ultimo articolo, che le disposizioni della Legge 7 luglio 1866 continueranno ad avere il loro effetto in tutto ciò che non è altrimenti disposto nella posteriore.

Considerato che se il complesso di queste due Leggi dirette dallo stesso spirito e ad un medesimo scopo rivolte, colpiva evidentemente nelle sue speciali prescrizioni non solo le corporazioni e gli enti propriamente ecclesiastici per seguita eruzione, ma ben altre istituzioni ancora aventi scopo religioso ed indirizzato al culto, sebbene non erette in titolo ecclesiastico, per altra parte il combinato disposto dei diversi loro articoli porge i più stringenti argomenti per ravisare essere state colpite le fabbricerie non solo dalla quota di concorso di cui all'art. 31 della Legge 7 luglio 1866, ma altresì per la conversione dei loro beni immobili in pubblica rendita di cui all'articolo 41 di detta Legge e per la tassa straordinaria introdotta dalla Legge 15 agosto 1867, all'articolo 48.

Se invero, come si è dimostrato col linguaggio usato in queste due Leggi, sotto la denominazione di ente ecclesiastico sono compresi altri enti semplicemente rivolti a scopo religioso o servizio di culto, quantunque non eretti in titolo ecclesiastico, come non comprendere le fabbricerie nominativamente noverate dall'art. 31 della Legge 7 luglio 1866, fra gli enti morali ecclesiastici, sia nella conversione dei beni immobili in rendita pubblica prescritta in genere al riferito art. 41 della Legge medesima per tutti gli enti morali ecclesiastici tanto soppressi che conservati, eccettuati soltanto gli enti nominativamente ivi indicati fra cui non sono le fabbricerie, sia nella tassa straordinaria della Legge 15 agosto 1867, all'art. 18, in genere imposta sul patrimonio ecclesiastico, toltole le specifiche eccezioni fra cui pure le fabbricerie non sono? Lo spirito pertanto della Legge, come il raffronto delle sue diverse disposizioni conspirano ad assoggettare le fabbricerie, così alla conversione come alla tassa straordinaria.

Se non che contro questo assoggettamento delle fabbricerie, a codesta doppia misura legislativa si obbietta con argomenti moltiplicati, di cui è prezzo dell'opera il prendere a singolare esame i principali e bilanciarne l'efficacia.

Dappriama, premessa la genesi ed il progresso di questi istituti che ora fabbricerie si appellano, al-

l'appoggio della dottrina degli scrittori e dei monumenti della giurisprudenza, si sostiene la natura loro essere basata sui cardinali principii che distinguono gli stati ilimenti ecclesiastici.

E nulla, assolutamente nulla, è da opporsi circa la propugnata dottrina che, nel linguaggio così della scuola come del fisco, stabilimenti e beni ecclesiastici sono quelli propriamente che possono vantare eruzione in titolo ecclesiastico, ogni altro stabilimento, tutti gli altri beni vogliono darsi laicale; solo è da aggiungere come fra questi, alcuni, e fra essi le fabbricerie, risultano dei primi l'aspetto per lo scopo ed il fine cui sono indirizzate, e per quella di iniziatappo o sentore di ecclesiasticità dessi erano nella antiche Province, dapprima nella giurisdizione così contenziosa come volontaria, dappoi unicamente per quest'ultima, devoluti alla cognizione e tutela dei Magistrati costituiti nel diritto pubblico interno dell'autico Regno Sardo, custodi delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa.

Ma quando da cotesta impropria qualificazione di ente ecclesiastico data alle fabbricerie si ergomonti per esimerle dalla conversione e dalla tassa, sul fondamento delle regole generali del diritto ricordate e sancite dall'articolo 14 del Codice civile sardo, e 3.0 del nuovo Codice civile italiano, per cui debbesi nell'applicazione delle Legge attribuirle quel senso che è fatto palese dal significato proprio delle parole, e si vuole desumere non potersi le anzidette disposizioni, concepite in ordine agli enti morali ed al patrimonio ecclesiastico, alle fabbricerie applicare, ovvio è il riflesso che le regole tutte d'interpretazione avendo per iscopo la osservanza della Legge secondo lo spirito e la mente del legislatore, non vogliono, né possono essere, prese singolarmente, esagerate e retorquite a contrario di contesta volontà; e così anche la regola invocata debbe conciliarsi colle altre regole e ricevere modificazioni quando appaia accertato che il legislatore si espresse in senso più largo ed esteso di quanto si attagliasse al senso proprio e legale delle parole. Tant'è che anche li invocati articoli di Legge vogliono che al significato proprio delle parole si attenda secondo la connessione di esse e si badi all'intenzione del legislatore (art. 3).

Ed allorchè, come si venne sopra notando, il legislatore mostrò e dichiarò di voler comprendere sotto il nome di ente morale ecclesiastico altri enti destinati al culto ed in ispecie vi classificò le cappellanie laicali e le fabbricerie, senza fondamento si invoca nella specie d'applicazione di un principio dalla Legge speciale ripudiata ed esclusa.

Che bensì, poiché la comprensione delle fabbricerie nella conversione e tassa discenderebbe da una impropria loro annoverazione fra gli enti ecclesiastici, anziché da una testuale disposizione espressamente e direttamente di loro concepita, come invece si scorge fatto riguardo alla tassa di concorso, tutta la questione si riduce sempre al punto se giusta la mente del legislatore sieno le fabbricerie, enti propriamente laicali, e solo impropriamente collocate fra gli enti ecclesiastici, volute assoggettare alla conversione ed alla tassa straordinaria stabilite sugli enti ecclesiastici conservati e sul patrimonio ecclesiastico.

Ritenuto che anche dalla avvertita nominativa menzione delle fabbricerie fatta dalla Legge 7 luglio 1866, là dove impone la quota di concorso, si vorrebbe argomentare per la esclusione loro dalla conversione e dalla tassa straordinaria invocando le regole, inclusio unius excludo alterius quod voluit expressit, quod non expressit noluit.

Che per altro vien meno al proposito questo argomento quando si consideri che la designazione nominativa delle fabbricerie venne fatte non per comprendere nella quota di concorso, per la cui impostazione la Legge designava anzi in modo generico gli enti e corpi morali ecclesiastici conservati, ma si per determinare la specialità della quota per diversi enti e corpi diversamente fiasata, lo che rendeva necessaria la singolare loro enumerazione discriminativa. Piuttosto la eccettuazione nominativamente dalla Legge posteriore fatta delle fabbricerie riguardo alla soppressione, varrebbe conferma della loro comprensione nella generica designazione degli enti e stabilimenti ecclesiastici per quegli altri rispetti per cui non furono eccettuate nominativamente; sicché le accennate regole provano per la conversione e per la tassa straordinaria, non contro di esse.

Attesochè sulla intelligenza della Legge 7 luglio 1866, si contrappongono ancora inganni i p oggetti di Legge presentati nelle tornate 18 gennaio e 12 novembre 1864, e 13 dicembre 1865, e le relazioni e riforme delle Commissioni parlamentari su dette Leggi, da cui nominativamente la conversione era applicata alle parrocchie ed alle fabbricerie, e si soggiunse come nella discussione apertasi il 7 giugno 1866 sull'ultimo progetto rifiuto dalla Commissione parlamentare, la quale volle eccettuare dalla conversione i beni delle parrocchie, ma non quelli delle fabbricerie, sorgesse una proposta avente per oggetto di togliere l'eccezione anche delle parrocchie, ma fosse questa opposta da un membro della Commissione, il quale prendesse riserva ben anzi di proporre alla Camera l'estensione della eccezione dalla Commissione fatta per le parrocchie anche ai beni delle fabbricerie; si nota come, posto ai voti l'emendamento per la conversione dei beni parrocchiali, venne questo respinto, senza che né dalla Commissione, né da altri siasi adeguatamente risposto circa la ideata eccezione anche dei beni delle fabbricerie e si pretende da questo silenzio indurre argomento favorevole di eccettuazione anche per i beni di quest'ultimo. Ma il difetto di cotesta argomentazione, che riposa sul silenzio osservato su di una semplice osservazione non concretata per mezzo di emendamento posto ai voti, quando ciò sarebbe stato necessario ad indurre nella legge la desiderata variante, sarebbe già per sé troppo manifesto.

Se non che non dovevai tacere, ed è opportuno

a dichiarazione di tutti intira la verità il notare, come dopo svolti i propri riflessi sovra accennato in merito dell'articolo proposto dalla Commissione, lo stesso membro, che lamentava la conversione dei beni delle fabbricerie nel conchiudere il suo discorso annunziava tuttavia che voterebbe alla Commissione, conservando l'articolo quale era, e contra l'omonimento inteso ad assoggettare alla conversione anche i beni delle parrocchie, sicché gli incaricati atti del Parlamento sulla Legge 7 luglio 1866 sono conformi incontrovertibile della intesa converzione dei beni delle fabbricerie.

Attesochè passando alla discussione dei lavori parlamentari posteriori che condussero alla Legge 15 agosto 1867, si pongono in rilievo le parole ripetutamente dette dal suo relatore di esenzione delle fabbricerie dalla soppressione, siccome istituzioni da favorire anzi grandemente e riordinare in modo regolare ed uniforme per tutto il Regno; si fa valere la riforma del n. 7 diventato poi 6 dell'articolo primo, per la quale si fece nominativa eccezione in favore delle fabbricerie; si invoca l'ultimo alinea dell'articolo secondo che provvede ad accrescere la date delle fabbricerie parrocchiali; e da ciò tutto si vuole inferire che contraddicente a tutte queste disposizioni e dichiarazioni di favore sarebbero la conversione e la imposizione della tassa straordinaria.

È per altro assai agevole il conciliare con se stessa la Legge ove si ponga mente che la esenzione voluta delle fabbricerie, e ripetutamente proclamata, riguarda la soppressione di cui era questione nella discussione della Legge 15 agosto 1867, non la conversione già stabilita dalla Legge precedente 7 luglio 1866, Legge non pure non voluta derogare, ma ben anzi mantenuta espressamente in osservanza con l'art. 22 della Legge nuova; e che l'accennata maggior dotazione riguarda rendita pubblica o diritti incorporati pienamente compatibili con la conversione degli immobili, del resto costituisce semplicemente un onore ai Comuni che venissero a profitare per devoluzione dell'assegnamento fatto agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comuni con cura d'anime.

Attesochè più grave si presenta l'obbiezione per ciò che riguarda l'esenzione delle fabbricerie dalla tassa straordinaria, desunta dalla eccettuazione scritta, come si legge nell'art. 18, delle parrocchie, vocabolo questo adoperato tal fata dai giuristi in senso indicativo tanto del beneficio parrocchiale, ente per canonica eruzione propriamente ecclesiastico, quanto delle fabbricerie, ente propriamente laicale, sebbene rivolto a servizio del culto e il più delle volte della fabbrica e chiesa parrocchiale, ossia alla manutenzione degli edifici e delle suppelli tili inserienti all'esercizio del culto in detta chiesa; d'onde si vorrebbe dedurre essersi sotto la denominazione di parrocchie voluto eccettuare dalla tassa anche le fabbricerie parrocchiali.

Si affossa l'argomento desunto dal vocabolo parrocchia, usato in detto articolo 18 della Legge 15 agosto 1867, raffrontandolo con quelli di beneficio parrocchiale adoperati nell'art. 11 della Legge precedente, stati sostituiti nella discussione parlamentare all'altro di parrocchia che stava nel progetto presentato dalla Commissione e ravvisato equivoco. Tuttavia nemmeno per questo risulta il concetto della esenzione delle fabbricerie parrocchiali dalla tassa rimane prevalente di fronte alla generalissima imposizione fattane dall'art. 18 sul patrimonio ecclesiastico. Solo vuolsi aggiungere sullo speciale argomento che se nella discussione dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, e quando appunto da taluno si accennava all'idea di voler esimere dalla conversione non solo i beni delle parrocchie, ma quelli altresì delle fabbricerie, poté parere opportuna la sostituzione delle parole beneficio parrocchiale al vocabolo parrocchia, nulla può dar a dire che nella Legge 15 agosto 1867 sotto nome di parrocchia siasi voluto comprendervi le fabbricerie, ed è anzi escluso dall'intero complesso di entrambe le Leggi, che sianci mai le fabbricerie in esse designate con altro nome che il proprio, e dagli atti del Parlamento, come dai lavori preparatori, scorgesi anzi mai sempre disgiunta, anche nella designazione, la parrocchia dalla fabbriceria, leggendsi distintamente l'uno dall'altro i due enti qualificati.

Né il favore mostrato nelle discussioni verso le fabbricerie può rendere inverosimile il loro assoggettamento alla tassa nelle condizioni più gravi della pubblica finanza, quando si ponga mente che nè della quota di concorso eransi in condizioni meno imperiose dispensate, nè dalla conversione in rendita, la quale, nelle condizioni del credito pubblico, assottigliava lo stesso loro capitale patrimoniale immobiliare.

Considerato per ultimo come non sia da meravigliare se nei primordi di codeste due nuove Leggi, non ve n'esse tosto afferrata in modo ovunque uniforme tutta la economia e la portata, siano quindi emanati avvisi contraddicenti di corpi anche autorevolissimi, e pella riconosciuta e proclamata esenzione delle fabbricerie dalla soppressione sieni ottenuti ancora provvedimenti giudiziari autorizzanti la alienazione dei loro beni anche immobili, che avrebbe spettato al Demanio di promuovere, anziché ai loro amministratori di deliberare.

È anzi a tenere per ferino che un più esatto criterio, frutto di più ripetuto esame ed applicazione delle Leggi in discorso, toglierà ogni screzo nella giurisprudenza relativa, e condurrà alla desiderata uniforme loro osservanza in tutto il Regno.

In fine per ciò che riguarda la sospensione per un anno della vendita dei loro immobili, proposta in via subordinata dalle fabbricerie, insorgo preliminarmente il dubbio se dessa non costituisca una do-

mande nuova non preponibile direttamente in giudizio d'appello.

Fatto per altro riflesso che lo instante promosso dalla fabbricerie avanti il Tribunale d'Ivrea era diretto con la doppia declaratoria instata a contraddirsi interamente alla prova di possesso già iniziatu dal Demanio ed alla vendita per cui dicevaao patiale di i bandi per l'asta pubbliche, sicché saggioravisi nella conclusione loro la clausola *nun riguardavit* avuto e dichiarati, ove d'uopo, nulli e di nessun effetto gli atti già compiuti per parte del Demanio dello Stato tendenti a prenderlo il possesso ed a porre in vendita loro beni.

Che d'altra parte la sentenza del Tribunale precedente la doppia specifica declaratoria da quell'più generale, *rejta ogni contraria istanza ed eccezione*, debbosi l'auzidito dubbio risolvere in sensu favorevole.

In merito basterà il notare come l'invocato articolo 5, ultimo capoverso della Legge 15 agosto 1867 riguardi non gli enti morali assoggettati a conversione dalla Legge precedente, ma quelli in virtù della nuova Legge soppressi ed indicati al n. 6 de l'articolo 4, ed i quali abbiano patroni capaci d'invoicare le facoltà da detto articolo 5 loro concesse nel coi nevero certamente non sono le fabbricerie presso cui rimarrebbero anzi come mano-morti in contraddizione al voto della Legge i b-ni svincolati.

per questi motivi ha dichiarato e dichiara

Rejta ogni istanza ed eccezione delle appellanti fabbricerie;

Doversi confermare come confermò la sentenza del Tribunale civile d'Ivrea 14 dicembre 1867), e della quale si tratta, colle spese a carico delle appellanti stesse, liquidate in lire cento quarantasei oltre quelle della presente.

Borino, il 15 febbraio 1868.

Firmati: Castelli, PP.
Barbaroux, Est.
Gallo
Spingardi
Girio.

Sottoscritto: Cattero, vice-cancelliere.
Per copia conforme spedita a richiesta della Direzione demaniale.

Torino il 18 febbraio 1868.

Avv. Pozzi, cane.

I Sanfedisti in Austria

Il nome di Sanfedisti (omini della santa fede), dei neri carbonati, fu di non comune importanza nella storia della Spagna e dell'Italia.

La confederazione dei Sanfedisti, era quella continua congiura dei neri, i quali ovi qualvolta sorvegliavano un regime liberale, si servivano di tutti i mezzi perfino dei più criminosi e sanguinari, onde far trionfare la reazione tanto politica che clericale.

Se adunque si parla in Austria di Sanfedisti, si sottintendono le già che tal nome perde alquanto del suo temeroso carattere, e che pugnale e veleno sono qui fuori d'uso.

Per ciò che riguarda poi il fanatismo delle temerarie reazioni e la mancanza di ogni delicatezza nella scelta e nell'uso dei mezzi, esclusione soltanto gli assolutamente criminosi, abbiamo anche in Austria gente abbastanza che possiede il talento necessario a divenire Sanfedisti della miglior ossia della peggior lega. Non contiene adunque nulla di assolutamente impossibile od improbabile la comunazione che reca la *Presse* sopra la formazione di una società sanfedistica in Austria, e che così suona: « Dietro instigazione di un padre ben noto per suo fanatico zelo e la sua intolleranza, si formò sotto altri auspici una società, la quale ha la sua sede anche in Vienna, e che senza distinzione di rango, età, sesso o qualità personali accoglie fra i suoi membri qualunque persona la quale s'impegna mediante giuramento di proteggere con tutti i mezzi che stanno a sua disposizione, il cattolicesimo o per meglio dire la Gerarchia romana e i suoi aderenti e di cooperare al ristabilimento della dominazione e di possanza di questa. »

I membri fra i quali si trovrebbero molti dell'antica nobiltà, ricevono un particolare distintivo, consistente in un medaglione da portarsi sul petto, e precisamente della forma e dimensione di un ducato. Questo medaglione porta da un lato l'immagine della Vergine, e dall'altro una semplice croce. Dall'insieme risulta che questa società i di cui membri s'indossano cavalieri dello Spirito Santo, non è che una filiale, od una continuazione di quella dei Sanfedisti.

Il *Volkfreund* nel mentre difende l'imputato *Gesuita* dalla *spudorata menzogna*, che lo disegna quale capo di

L'Austria è ricca abbastanza di elementi sanfedistici, onde la formazione di una tale società sia di ammettersi fra le cose immane. Al contrario si deve esser più disposti a credere che un tal fatto abbia per sé nove decimi di probabilità.

Ben inteso, e onde evitare malintesi, non è che soltanto contro una società segreta di Sanfedisti, che si rivolta ogni leale sentimento politico; contro una società pubblica dei medesimi, non vi sarebbe naturalmente altro che dire: Pugna aperta contro aperta pugna. (N. IV Tagliotti).

ITALIA

Firenze. Il progetto di legge sulla tassa del macinato che è stato distribuito smentisce la voce corsa che il progetto stesso dovesse esser ritirato, la qual era ed è del tutto priva di fondamento. Sappiamo che alcune delle proposte della Commissione non sono concordate dall'onorevole ministro delle finanze, il quale nel corso della discussione presenterà per conseguenza diversi emendamenti. Così la Gazzetta di Firenze.

— Lo stesso giornale reca:

Sulla cessione del corso forzoso dei biglietti di banca, se le nostre informazioni sono esatte, ecco quali sarebbero gli intendimenti del Governo.

Per mezzo di provvedimenti finanziari ed amministrativi ottenere il pareggio dei bilanci ed almeno avvicinarsi assai; e ciò fatto e tenuto il debito conto della necessità di non turbare con una misura improvvisa le condizioni della circolazione, ricorrere ad un provvedimento che permetta di togliere il corso forzoso al più presto possibile.

Siamo anco assicurati che il ministro delle finanze, durante la discussione che sarà intavolata al riaprirsi delle sedute della Camera, svolgerà ampiamente tali idee.

— Scrivono da Firenze alla Perseveranza:

Parecchi prefetti furono qui chiamati a bella posta per esporre le loro idee, pigliare gli appalti, accordi e ricevere precise istruzioni circa il brigantaggio. Mi assicurano che gli studi fatti in comune dai ministri della guerra e dell'interno, abbiano condotto, com'era prevedibile, alla conseguenza che anzitutto fosse d'uopo di assicurare la unità d'azione nella repressione del medesimo, e che tutti i provvedimenti prescritti dal Governo muovano da questo ragionevole ed essenziale concetto. Se non si osserva scrupolosamente quel principio, saremo da capo, ed il governo meriterebbe i più severi rimproveri. Probabilmente l'incarico di dare all'azione repressiva un impulso unico e vigoroso, verrà affidato ad un generale dell'esercito. Ho udito pronunciare a questo riguardo alcuni nomi, quello, fra gli altri, del generale Enrico Cosenz, il quale è virtualmente proposto al comando della divisione militare di Bologna. E davvero la scelta sarebbe ottima: il Cosenz raccoglie in sé tutti i requisiti che potrebbero desiderarsi.

ESTERO

Austria. Il Comitato centrale per il terzo tiro federale tedesco ci scrive da Vienna pregandoci di annunziare che nella seconda metà del mese di luglio avrà luogo in quella città il terzo tiro federale tedesco che sarà occasione di una festa nazionale.

Il Comitato si rivolge ai suoi concittadini all'estero per invitarli ad intervenire ed a contribuire al buon esito di questa festa, e prega i giornali di diffondere la notizia.

Francia. Scrivono da Parigi che nella giornata del 24, anniversario della proclamazione della repubblica nel 1848, gli studenti avevano l'intenzione di coronare la colonna di luglio della piazza Vendôme, ma che tale loro progetto fallì in causa delle straordinarie misure adottate dalla polizia.

— Il secondo numero del giornale clandestino la République, che si stampa a Parigi, contiene un manifesto emanato dal Comitato rivoluzionario ivi esistente e che si intitola: *Governo segreto*, col quale si eccita in termini energici il popolo francese a rovesciare l'attuale governo.

Germania. L'Indépendance Belge pubblica il seguente dispaccio, in data di Berlino.

Ecco le principali disposizioni del trattato concluso tra la Germania e gli Stati Uniti.

Ogni tedesco naturalizzato americano che si rechi in Germania senza intenzione di far ritorno in America, è considerato come rinunziante ai diritti conferiti dalla naturalizzazione.

Un soggiorno di oltre 12 anni in Germania è considerato come una tacita rinunzia a questi stessi diritti.

Le disposizioni della convenzione sono reciproche. Il trattato è concluso per dieci anni.

I rei e i disertori che abbiano abbandonato apertamente la bandiera della Confederazione sono esclusi dai vantaggi della convenzione.

CRONACA URBANA E PROVINCIALE

FATTI VARI

Ferrovia Udine-Pontebba. La Triest Zeitung del 29 febbraio riporta dal nostro Gior-

nale il Comunicato 27 febbraio della Commissione per le ferrovie Pontebba con le seguenti osservazioni:

« A questo proposito soggiungono che il deputato Wickhoff nevrò calorosamente nel Comitato d'economia pubblica per la prosecuzione della ferrovia Principe Radolfo per la Pontebba in Italia, non solo perché la più breve comunicazione con l'Italia è una urgenza necessaria per l'industria dell'industria ferriera della Carinzia e della Stiria, ma perché vi sono precipuamente interessati anche gli industriali di Vienna e della Boemia; in quanto che la Pontebba abbriacerebbe di 20 miglia (tedesche) la distanza da Vienna, o di 40 miglia quella della Boemia. Inoltre la garanzia dello Stato limiterebbe ad 8 milioni (20 milioni di lire) per la linea Pontebba, mentre ascenderebbe a 34 milioni (85 milioni di lire) quella del Predil. »

Istituto filodrammatico. Sabato sera gli allievi dell'Istituto filodrammatico rappresentavano l'*Amore di un operaio* del nostro concittadino avv. M. Valvasone, e una farsa, meritandosi i plausi del come sempre numeroso auditorio. Nella commedia fu, sopra gli altri, applaudito il signor Baldissera che sostenne a dovere la parte del protagonista, e un applauso distinto s'ebbe la signora Perini al suo primo apparire sopra le scene, applaudita che le attrici apprezzano e prediligono sopra tutti quelli che possono seguire una scena bene eseguita o una frase felicemente accennata. Nella farsa i primi onori toccarono al signor Rombolotto che sa mettersi bene ed ha una certa *vis comica* che gli acquista subito la simpatia dell'uditore. Anche gli altri seppero meritarsi la generale approvazione. Negli intermezzi la banda musicale dei Granatieri eseguì scelti concerti e ci fece sentire ancora più vivamente la perdita che stiamo per fare di essa. Una parola del pubblico, che è un pubblico gentile per eccellenza, essendo composto in maggioranza di signore e signorine. Gli applausi con cui queste accoglievano le allusioni politiche contenute nella commedia, dimostrano che anche il gentil sesso comincia a interessarsi agli affari e a manifestare in argomento la propria opinione. È un sintomo che segnaliamo all'attenzione di Achille Dondini. Veda se, al caso, le *Vecchie storie* di Paolo Ferrari non fossero un buon mezzo per accrescere il numero delle *piane* al Teatro Sociale!

Proposta. Il signor Ferlini da Veronesi ha scritto al Corriere della Venezia una lettera nella quale propone di promuovere una sottoscrizione fra tutti i soci delle diverse società costituite di *Tiro a segno* per presentare in dono al principe ereditario nel fausto giorno del suo matrimonio un fucile da caccia che dovrebbe essere lavorato in Italia col motto: I soci dei tiri a segno d'Italia . . . A. R. il principe ereditario nel giorno . . . di . . . 186 . . . Questa sottoscrizione di tutti i soci dovrebbe essere di 50 centesimi per ciascuna, ed i signori presidenti delle diverse società sarebbero pregati di occuparsi della raccolta delle somme, per poi inviarle al vice-presidente del IV. Tiro Nazionale che avrà luogo a Venezia, stando al medesimo il disporre i modi per l'esecuzione del progetto. Aderendo all'invito che il signor Veronesi fa anche agli altri giornali, noi abbiaan riprodotta la sua proposta, sembrando che sia degna di essere accolta e posta in atto.

Al Casino Udinese ebba luog. ieri sera l'annuncio banchetto, disposto con molto buon gusto dai signori Bulfoni e Volpato Albergatori all'Italia. Era un'unione di amici o di conoscenti, qualche assunta etichetta che togliesse l'all-gria. Il signor Bonini lesse, sul finire, un suo brindisi appropriato alla circostanza, e nel quale con sottile accorgimento seppe evitare ogni allusione politica, mentre da altra parte faceva voti per la concordia cittadina.

Teatro Sociale. Questa sera, prima rappresentazione della Drammatica Compagnia D. L. & Soci, si recita il *Vero Blason*, comedia in 5 atti di Gherardi del Testa. Ore 7 1/2.

CORRIERE DEL MATTINO

(Nostra Corrispondenza)

Firenze 1 marzo.

(K) Dal numero dei deputati che ho veduti qui di ritorno, devo arguire che domani, al riaprire delle sedute, la Camera presenterà un numero di rappresentanti superiore all'ordinario. Grandissimo è l'interesse col quale si aspetta la imminente riapertura del Parlamento, non soltanto perché in questa sessione i partiti verranno a battaglia campale e decisiva, ma anche, e più, perché i progetti di legge che si discuteranno nella medesima, hanno tratta ai più vitali e delicati interessi della Nazione. E ciò dà anche ad uso di qua' deputati che facessero conto di prolungare le vacanze del carnavale oltre il limite che la Camera ha stabilito.

I giornali pubblicano il progetto per la tassa sul macinato. Quando vi arriverà questa mia lettera, voi certamente ne sarete già venuti a conoscenza. Non mi trattengo quindi a parlarvene, e solo mi limiterò a farvi notare, l'art. 28 del progetto medesimo, relativo alla trattenuta sui coupons della rendita, articolo che è del seguente tenore. « La presente legge andrà in attività col 1 gennaio 1869 e a datare da tal giorno le disposizioni dell'art. 5 del Decreto Legislativo 28 giugno 1866 saranno applicate ezianando ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, per cui si riscuoterà l'imposta di ricchezza mobile mediante una ritenuta all'atto del pagamento degli interessi fatto dal tesoro così all'interno che all'estero. »

Nizza, 29. Il Re di Baviera è morto stamane. **Confitti Romani.** 29. Scrivono da Roma. I generali italiani comandanti le zone militari limitrofe alla frontiera pontificia, chiesero il ristabilimento della convenzione ufficiosa conclusa nel 1867 fra le autorità militari italiane e le autorità pontificie per la più pronta repressione del brigantaggio. Questa convenzione autorizzava a far passare da un territorio

il progetto di legge sullo stato degli impiegati. Questo progetto garantisce dall'arbitrio dei ministri la posizione degli impiegati civili, come lo è quella degli impiegati militari, mercè la legge 25 maggio 1862. Per l'ammissione e l'avanzamento nello cammino amministrativo saranno stabilite delle norme fisse e sicure, le quali, di necessità, modificheranno l'attuale legge sulle disponibilità e sulle pensioni.

In quanto al disegno di legge per il riordinamento delle amministrazioni, del quale quello sullo stato degli impiegati sarebbe il corollario, esso incontra grandissima difficoltà, ed è a prevedersi che quel progetto dovrà soccombere alla procopia che si addossa sopra di esso.

Ho veduto la seconda relazione della Commissione d'inchiesta sull'amministrazione delle marina. È un dolore il vedere quanto sia grande il disordine che regna in quel ramo importantissimo della pubblica amministrazione. Ma per oggi non voglio entrare in dettagli. Mi riserbo di farlo nella mia prossima lettera.

Furono pubblicati dei pari gli ulteriori documenti sulla vicenda della campagna insurrezionale dell'autunno scorso. Dell'esame di questa 249 documenti appare che le sole autorità militari furono quelle che con maggior senso giudicarono delle misure da prendersi, mentre nelle autorità politiche regnava la maggior confusione.

Il ministro dei lavori pubblici si occupa con particolare attenzione della questione delle strade ferrate ed è risoluto a fare il possibile per conciliare gli interessi dello Stato con le esigenze del servizio ferroviario e colla necessità di assicurare al paese i beni che da esso derivano.

Nella sinistra, fino all'ultima ora, non regnava la maggiore concordanza possibile, soi mezzi migliori per venire in soccorso alle fianze. Chi parteggia per Seismitta Doda non vuol ascoltare Semenza, e viceversa. La Riforma dice che Ferrara sostiene le idee poste dal primo: la limitazione del corso forzoso ad una somma determinata. Il modo ch'egli propone è la creazione di 250 milioni di carta governativa coi quali soddisfare la Banca Nazionale del suo credito verso lo Stato. Dopo ciò la Banca e gli altri stabilimenti di credito dovranno entro un certo tempo riprendere il cambio dei biglietti o in diario o in carta governativa.

Come sapete il duca d'Aosta si è recato in Sicilia. Il suo viaggio non ha solo un scopo militare, ma anche uno scopo politico che è facile l'indovinare.

Da una lettera da Roma rilevo che la Corte pontificia è irritissima contro alcuni vescovi italiani che risposero di non poter interveire al Concilio ecumenico mentre il papa aveva a tutti spediti i più vivi incitamenti. Il rescovo di Verona figurerebbe fra i reietti.

Dispacci telegrafici.

AGENZIA STEFANI

Firenze 2 marzo

Parigi. 28. La maggior parte dei giornali constatano essere succeduta da pò di calma negli affari d'Oriente. Budberg è ritornato a Parigi ieri; passando per Verviers corre pericoloso di essere ucciso dal figlio del barone di Meyendorff, attaccato subitamente da alienazione mentale. L'incidente non ebbe fortunatamente seguito. Il Principe Napoleone ha lasciato Parigi e viaggia incognito la Germania del Nord. L'assenza sarà di parecchie settimane. Corre voce che sia incaricato d'una missione a Berlino. La Presse dice che una circolare del maresciallo comandante della Guardia imperiale, ordina di richiamare tutti gli uomini in permesso pel 31 marzo, e di non accordare permessi, se non dopo settimane rapporto all'Autorità superiore.

Berlino. 28. La Gazzetta del Nord, parlando delle osservazioni indirizzate dalle Potenze ai Gabinetti di Bucarest e Belgrado, dice che l'esistenza di mene rivoluzionarie non è ancor sufficientemente stabilita. Le voci dell'invasione della Bulgaria sembrano sparse dagli agenti di Couza, che desidera di provare un conflitto tra la Porta e il Principe Carlo e riconquistare il potere.

Londra. 28. La Regina ha approvato il bill che sospende l'*habeas corpus* in Irlanda. La Camera dei Lordi fu aggiornata a giovedì.

Firenze. 29. Fu pubblicata la relazione della commissione intorno al dazio di macinazione. Il progetto della commissione contiene 30 articoli. La tassa di macinazione sarà di due lire per quintale dei prodotti ottenuti dalla macinazione frumento o pilatura di riso e di una lira per quintale dei prodotti della macinazione o pilatura di ogni altro cereale o legum: sècni e delle castagne. Sui menzionati prodotti introdotti dall'estero si pagherà una tassa eguale alla sussposta, più i diritti doganali. Sul pane biscotto e le paste importate nel regno si pagherà una tassa eguale a quella che colpisce le farinette di cui sono composti. Alla esportazione dallo Stato dei suddicti prodotti sarà restituita la tassa di macinazione e di pilatura colla deduzione del 10 per cento. L'articolo 28 dice che la presente legge andrà in attività col 1 gennaio 1869 e a datare da tal giorno le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866 saranno applicate ezianando ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, per cui si riscuoterà l'imposta di ricchezza mobile mediante una ritenuta all'atto del pagamento degli interessi fatto dal tesoro così all'interno che all'estero.

Nizza. 29. Il Re di Baviera è morto stamane.

Confitti Romani. 29. Scrivono da Roma. I generali italiani comandanti le zone militari limitrofe alla frontiera pontificia, chiesero il ristabilimento della convenzione ufficiosa conclusa nel 1867 fra le autorità militari italiane e le autorità pontificie per la più pronta repressione del brigantaggio. Questa convenzione autorizzava a far passare da un territorio

sull'altro, fino un certo limite e dietro alcune riserve, dei distaccamenti militari onde inseguire i briganti. Le autorità pontificie sembrano poco disposte ad acconsentire alla domanda dei generali italiani.

La legione d'Antibes e il battaglione dei cacciatori esteri devono fra breve essere convertiti ciascuno in un reggimento di due battaglioni. La legione perde così il suo carattere primitivo. Un decimo del suo effettivo non è d'origine francese. I volontari offerti dall'Ungaria non saranno accettati come corpo nazionale ma fusi nell'esercito.

Vienna. 29. La *Debata* dice che dagli schieramenti diplomatici scambiatisi dietro le voci di concentramento di truppe russe alla frontiera, risulterebbe che le autorità russe sorvegliano principalmente i passaggi del Pruth per impedire i movimenti degli Slavofili della Russia verso la Romania. Perciò alcune compagnie di cacciatori si avvicinarono alla frontiera.

Londra. 29. Si ricevettero alcuni dettagli sulla rivoluzione del Giappone. Essa fu cagionata dall'essere stati aperti i porti agli stranieri. Il Mikado fu arrestato da tre principali Daimios.

Il Taicun fuggì ad Osaka e si pose sotto la protezione della flotta europea. Però i ministri esteri riunirono d'intervenire. Ebbe luogo a Jeddha un sanguinoso combattimento.

Parigi. 29. Dopo la Borsa la rendita francese si contratto a 69.20 l'italiana a 45.60.

La Patrie assicura positivamente che il principe Napoleone, contrariamente alle voci sparse a Berlino, non ha alcuna missione. Il principe passerà alcuni giorni a Stuttgart presso i suoi congiunti.

La Patrie dice che il richiamo dei soldati della Guardia Imperiale che trovansi in permesso non è un risultato di circostanze eccezionali, ma del regolamento che si eseguisce oggi anno.

Lo stesso giornale parlando degli affari Danubiani dice che la situazione entra in una via di pacificazione e che tutto autorizza a sperare che i Governi di cui l'attitudine provocò i reclami della potenza occidentale, si sforzeranno di riparare gli errori commessi.

Berlino. 29. Chiusura del Parlamento. Il discorso reale ringraziò le Camere per i voti sull'auamento della lista civile, sulle leggi finanziarie, sul fondo provinciale e sull'indennizzo agli antichi sovrani. Circa la politica estera il Re disse: Il mio governo si sforzerà costantemente di far valere la sua influenza per il mantenimento e il consolidamento della pace europea. Questi sforzi a cui i governi esteri si associano amichevolmente danno la garanzia del successo. Sono convinti che la fiducia ora solidamente ristabilita generalmente contribuirà allo sviluppo dei beni morali e materiali e alla prosperità dell'Europa.

Torino. 4. Stamane è morta la principessa della Cisterna madre della duchessa d'Aosta.

NOTIZIE DI BORSA.

ANNUNZI ED ATTI GIUDIZIARI

ATTI UFFIZIALI

N. 134. p. 4.

MUNICIPIO DI LESTIZZA

Avviso di Concorso

A tutto il mese di Marzo p. v. resta aperto il concorso ai posti di Segretario e di Cursore in questo Comune.

L'anno stipendio di It. l. 4.000.— annesso al posto di Segretario e di It. l. 370.37 a quello di Cursore, verrà corrisposto in rate mensili postecipate.

Gli aspiranti dovranno produrre le loro domande relative a quest'Ufficio entro il termine suddetto corredandole dei seguenti documenti:

a) Fede di nascita.

b) Edina politica e criminale.

c) Certificato di sana costituzione fisica.

d) Patente d'abilitazione all'Ufficio di Segretario Comunale per l'aspirante a Segretario.

e) Tabella dei servizi prestati.

Le nomine rispettive spettano al Consiglio Comunale.

Dall'Ufficio Municipale

Lestizza il 18 Febbraio 1868

Il Sindaco
NICOLÒ D' FABRIS

ATTI GIUDIZIARI

N. 725. (2)

EDITTO

Si rende noto che ad istanza di Giuseppe De Zorzi di Udine contro Anna Baldassari Della Giusta e Consorti, nonché contro i creditori iscritti, si terrà dinanzi questa Pretura nei giorni 14 Marzo, 30 Aprile e 30 Maggio p. v. dalle ore 10 ant. alle 2 pom. triplice esperimento d'asta per la vendita dei beni sottodescritti, alle seguenti

Condizioni

1. I beni saranno venduti tanto uniti che separatamente, lotto per lotto, come dall'operazione di stima, nello stato e grado in cui si trovano e senz'alcuna responsabilità nell'esecutante.

2. Nessuno potrà aspirare all'asta se prima non avrà cantato l'offerta col deposito del decimo dell'importo dell'immobile a cui aspira, in valuta d'oro o d'argento a corso legale, accettata poi l'esecutante e creditori iscritti, qualora si facessero acquirenti.

3. Ai due primi incanti gli stabili non si determineranno che, ad un prezzo uguale o superiore alla stima, ed al terzo a qualunque prezzo purché basti a cantare i creditori iscritti.

4. Seguita la delibera l'acquirente dovrà nel termine di giorni 8 continuare a contare dal giorno della delibera versare nella cassa della R. Pretura il prezzo di delibera in monete d'oro o d'argento a corso legale imputandovi il fatto deposito, eccettuati l'esecutante e creditori iscritti, che si rendessero deliberatari, che dovranno questi corrispondere l'interesse del 5% p. 100, sul prezzo di delibera dal giorno dell'immissione in possesso e sino all'esito della graduatoria e distribuzione del prezzo medesimo.

5. Non potrà il deliberatario conseguire la definitiva aggiudicazione dei fondi deliberati fino a che non avrà provato l'esatto adempimento delle premesse condizioni.

6. In caso di mancanza anche parziale, delle condizioni sovra esposte, potrà l'esecutante domandare il reincanto delle realtà subastate, che potrà essere fatto a qualunque prezzo, e con un solo esperimento, a tutto rischio e pericolo del primo deliberatario che sarà soggetto all'eventuale risarcimento d'ogni danno, con ogni suo avere.

7. Seguita la delibera le restità saranno di assoluta proprietà dell'acquirente ed a tutto di lui rischio e pericolo agli oneri inerenti.

8. Le spese successive alla delibera, come pure le pubbliche gravezze staranno a carico dell'acquirente. Nel caso vi fossero sul fondo o fondi astati imposte prediali insolute antecedentemente alla delibera, il deliberatario dovrà pagare anche queste imposte arretrate col diritto però d'imputare l'importo relativo pagato e comprovato dalle rispettive bollette nel prezzo di delibera.

Descrizione dei beni
In Comune Censuario di Campomolino

Terr. arat. arb. vit. con gelsi detto Campo della Fossa in map. di Campomolino al n. 147 di cens. p. 2.01 rend. l. 5.21 stim. fior. 46.70

2. Terr. arat. arb. vit. detto Stropat in map. al n. 186 di p. 2.55 rendita l. 5.20 stim. fior. 73.00

3. Terr. arat. arb. vit. detto Curti in detta map. al n. 177 di p. 2.90 rend. l. 5.92 stim. fior. 69.80

4. Terr. arat. arb. vit. detto Metti in map. al n. 184 di pert. 2.79 rendita di l. 4.02 stim. fior. 72.30

5. Arat. arb. vit. detto Bolz in map. al n. 199 di pert. 3.28 rendita di lire 4.72 stim. fior. 88.60

6. Pratico falciaabile detto Razzar in map. al n. 198 di p. 14.18 rendita di l. 20.42 stim. fior. 316.00

7. Terr. arat. arb. vit. detto Razzar in map. al n. 194 di pert. 4.78 rend. l. 2.56 stim. fior. 36.00

8. Terr. arat. arb. vit. detto Codis in map. al n. 312 di p. 0.52 rendita di lire 0.75 e n. 401 di pert. c. 0.52, rend. lire 4.50 stimato fior. 27.40

9. Terr. arat. arb. vit. detto Pradat in map. al n. 402 di pert. 12.94 rend. l. 18.63 stim. fior. 461.00

10. Terr. arat. arb. vit. detto Pradat in map. al n. 403 di pert. 6.87 rend. l. 24.45 stim. fior. 280.10

11. Terr. arat. arb. vit. detto Sacco in map. al n. 324 di pert. 3.62 rend. l. 9.38 stim. fior. 440.70

12. Terr. arat. arb. vit. detto Sacco in map. al n. 328 di pert. 3.68 rend. l. 12.99 stim. fior. 427.50

13. Terr. arat. arb. vit. detto Sacco in detta map. al n. 334 di pert. 4.77 rend. l. 16.84 stim. fior. 450.40

14. Terr. arat. arb. vit. detto Sacco in detta map. al n. 335 di pert. 3.52 rend. l. 12.43 stim. fior. 411.40

15. Terr. arat. arb. vit. detto Sacco in map. al n. 343 di cens. pert. 4.80 rend. l. 4.66 stim. fior. 57.40

16. Terr. arat. arb. vit. detto Sacco in mapa al n. 344 di pert. 4.84 r. l. 17.09

17. Terr. arat. arb. vit. detto Sacco in map. al n. 345 di cens. pert. 4.99 rend. l. 1.73 stim. fior. 36.40

18. Terr. arat. arb. vit. detto Vieri in map. al n. 152 di pert. 2.76 r. l. 9.74

19. Terr. arat. arb. vit. detto Samota in map. al n. 148 di cens. p. 2.63 rend. l. 9.28 stim. fior. 419.80

20. Terr. arat. arb. d. ovit. Braidotta in detta map. al n. 145 di pert. 7.06 rend. l. 18.28 stim. fior. 278.—

21. Terr. arat. d.o. Fornace in detta map. al n. 50 di pert. 3.72 rendita di l. 9.23 stim. fior. 117.50

22. Terr. arat. arb. d. ovit. Lame in mapa al n. 323, di pertiche 44.54 rendita di l. 51.83 stim. fior. 444.20

23. Terreno arat. detto Volta in detta map. al n. 284 di pert. 4.85 r. l. 2.03

24. Terr. arat. arb. vit. detto Volta in map. al n. 266 di pert. 9.62 r. l. 19.42

25. Terr. arat. arb. vit. detto Paladuzzo e Noval in map. al n. 263 di pert. 4.52 r. l. 9.22

26. Terr. arat. arb. vit. detto Longhi in map. al n. 282 di pert. 4.38 r. l. 7.03

27. Terr. arat. arb. vit. detto Longhi in map. al n. 283 di pert. 4.09 r. l. 10.91

28. Terr. arat. arb. vit. detto Bolz in map. al n. 252 di p. 4.08 r. l. 5.88

29. Terr. arat. arb. vit. d. campo fosso in map. al n. 245 di pert. 4.24 rend. lire 2.53

30. Terr. arat. arb. vit. detto Braida in map. al n. 259 di p. 3.20 r. l. 4.01

31. Terr. arat. arb. vit. detto Auzilar in detta map. al n. 202 di pert. 0.42 rend. l. 13.87

32. Terr. arat. arb. vit. detto Schiz in detta mappa al n. 204 di pert. 6.08 rend. l. 8.73

33. Terr. arat. arb. vit. detto Azillis in detta mappa al n. 205 di p. 6.73 r. l. 13.73

34. Terr. arat. arb. vit. detto Pradott in detta mappa al n. 210 e di pert. 2.51 rend. l. 3.61

35. Terr. arat. arb. vit. di Braiduzza in detta mappa al n. 208 di p. 5.28 r. l. 10.77

36. Terr. arat. arb. vit. detto Gorgo in mappa al n. 333 di pert. 13.89 rend. l. 28.34

37. Terr. arat. arb. vit. detto Basso in detta mappa al n. 228 di pert. 2.23 rend. l. 5.53

38. Terr. arat. arb. vit. di Bassa in detta mappa al n. 359 di pert. 14.33 rend. l. 29.23

39. Terr. arat. arb. vit. detto Vieri del Fosso in mappa al n. 356 di pert. 2.30 rend. l. 5.70

40. Terr. arb. vit. con gelsi detto Longhi in detta mappa al n. 232 di pert. 2.60 rend. l. 5.30 ed al n. 361 di pert. 6.22 rend. l. 12.69 in complesso pert. 8.82 rend. l. 17.99

41. Arat. arb. vit. detto Campo della Chiesa in mappa al n. 225 di pert. 3.29 rend. l. 6.74

42. Terr. arat. arb. vit. detto Bassa in detta mappa al n. 226 di pert. 3.76 rend. lire 9.74

43. Arat. arb. vit. detto Corsa in map. al n. 222 di p. 9.18 r. l. 18.73

44. Terr. arat. arb. vit. detto Chiavuz in mappa al n. 187 di pert. 2.44 rend. l. 4.98

45. Terr. arat. arb. vit. detto Campo basso in mappa al n. 162 di pert. 3.80 rend. l. 7.75

46. Terr. arat. arb. vit. detto Codis in mappa al n. 169 di pert. 5.07 rend. l. 10.34

47. Terr. arat. arb. vit. detto Comoguzzo in mappa al n. 320 di pert. 6.82 rend. l. 13.91

48. Terr. arat. arb. vit. detto Codis in mappa al n. 168 di pert. 4.93 rend. l. 11.06

49. Terr. arat. arb. vit. detto Baida daur ciase in mappa al n. 130 di pert. 8.80 rend. l. 21.82

50. Terr. arat. arb. vit. detto Bosa in mappa al n. 134 di pert. 1.53 rend. l. 5.40

51. Terr. arat. arb. vit. detto Gravenze in map. al n. 218 di pert. 5.20 rend. l. 10.61

52. Terr. arat. arb. vit. detto Longhi in mappa al n. 365 di pert. 4.37 rend. l. 6.29

53. Terr. arat. arb. vit. detto Grinte in mappa al n. 369 di pert. 3.06 rend. l. 3.37

54. Terr. arat. arb. vit. di Longhi in mappa al n. 27 di p. 3.35 r. l. 6.83

55. Terr. arat. arb. vit. detto Longhi in mappa al n. 371 di p. 7.17 r. l. 10.33

56. Terr. arat. arb. vit. detto Perar in mappa al n. 374 di p. 2.73 r. l. 3.93

57. Terr. arat. arb. vit. detto Baido in mappa al n. 375 di p. 2.73 r. l. 3.93

58. Terr. arat. arb. vit. detto Baido in mappa al n. 376 di p. 2.73 r. l. 3.93

59. Terr. arat. arb. vit. detto Baido in mappa al n. 377 di p. 2.73 r. l. 3.93

60. Terr. arat. arb. vit. detto Baido in mappa al n. 378 di p. 2.73 r. l. 3.93

61. Terr. arat. arb. vit. detto Baido in mappa al n. 379 di p. 2.73 r. l. 3.93

62. Terr. arat. arb. vit. detto Baido in mappa al n. 380 di p. 2.73 r. l. 3.93

63. Terr. arat. arb. vit. detto Baido in mappa al n. 381 di p. 2.73 r. l. 3.93

64. Terr. arat. arb. vit. detto Baido in mappa al n. 382 di p. 2.73 r. l. 3.93

65. Terr. arat. arb. vit. detto Baido in mappa al n. 383 di p. 2.73 r. l. 3.93

66. Terr. arat. arb. vit. detto Baido in mappa al n. 384 di p. 2.73 r. l. 3.93

67. Terr. arat. arb. vit. detto Baido in mappa al n. 385 di p. 2.73 r. l. 3.93

68. Terr. arat. arb. vit. detto Baido in mappa al n. 386 di p. 2.73 r. l. 3.93